

Discriminare significa cogliere la differenza, non equivale di per sé a istigare al male

CHIARA PAGANUZZI MAZZOLETTI



Sulla rivista *Science* di agosto è stata pubblicata una ricerca di un'équipe americana, coordinata dallo scienziato italiano Ganna, che indaga le basi genetiche del comportamento sessuale umano. Cinquecentomila persone, attraverso il loro patrimonio genetico, hanno fatto parte del campione di studio sul

tema dell'*orientamento sessuale*. Questo termine è utilizzato per indicare l'attrazione nei confronti di una persona di sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi. Da anni osservazioni sui gemelli monozigoti, soggetti in pratica geneticamente identici, e sulla familiarità del comportamento omosessuale avevano attirato

l'attenzione dei ricercatori. L'orientamento sessuale è un elemento costitutivo della persona o una sua scelta legata a fattori socioculturali? La ricerca attesta che l'orientamento omosessuale non si può correlare a un gene particolare, ma solo ad alcune associazioni di geni, il cui peso è dell'ordine del 20-25 per cento, in linea con altri tratti comportamentali. Il resto è costituito da molti fattori prenatali e postnatali di natura organica e psichica, quali gli equilibri ormonali, *imprinting* neuropsichici, ambiente, cultura, esperienze.

Le varianti genetiche da sole non definiscono il comportamento sessuale, ma escludere il determinismo non significa ammettere la possibilità di scegliere il proprio orientamento. Oggi gli esperti parlano di struttura profonda della personalità, il Catechismo scrive di tendenze "profondamente radicate". Il tema complesso si allarga immediatamente alla società, ma anche alla teologia morale. Padre Faggioni, medico e teologo, innesta nel dibattito scientifico sulle origini dell'omosessualità il problema etico e precisa: «Se è vero che una persona non *sceglie* di essere omosessuale, è anche vero che le esperienze del bambino, i modelli trasmessi dalla cultura, i progetti

personali hanno un ruolo non secondario». Il problema concerne le modalità dell'accoglienza da offrire a queste persone «affinché possano avere gli aiuti necessari per comprendere e realizzare pienamente la volontà di Dio nella loro vita» (*Amoris laetitia*, 250). Per l'insegnamento magisteriale, l'orientamento omosessuale, poiché non frutto di scelta personale, non è colpevole in sé, anche se dispone ad atti disordinati. Gli atti omogenitali sono giudicati, infatti, disordinati perché non rispondono al senso intimo della sessualità umana che è quello di esprimere l'amore coniugale fra l'uomo e la donna. Il Catechismo indica agli omosessuali come esempio la sequela di Cristo, nella consapevolezza di una difficoltà oggettiva che può essere affrontata solo con una seria disciplina spirituale.

Alla società compete consolidare il rispetto per la dignità inalienabile di ogni essere umano. Nessuno dev'essere discriminato ingiustamente nella vita sociale e lavorativa per come vive le dimensioni dell'affettività e della sessualità, tranne ovviamente, per tutti, il divieto di esercitare violenza o di compiere abusi su minorenni o soggetti fragili. Avviare progetti educativi affi-

Alla società compete consolidare il rispetto per la dignità inalienabile di ogni essere umano.

dabili che valorizzino il rispetto, in collaborazione tra famiglia e scuola, può favorire la riflessione su ciascuna condizione soggettiva. I dati della situazione in Italia mostrano che gli episodi d'incomprensione nei confronti degli omosessuali rappresentano un fenomeno complessivamente marginale, non quell'emergenza che s'invoca per introdurre una legislazione di tutela speciale. La norma legislativa può acuire il problema: aggrava la solitudine esistenziale del giovane, spingendolo a credere che gli altri siano tutti contro di lui e il disagio non possa essere risolto con l'equilibrio e la delicatezza di un aiuto competente.

In questa prospettiva, giova davvero la proposta di legge, il cui esame si è avviato alla Camera dei Deputati, tesa a introdurre sanzioni penali per tutelare le persone omosessuali? Si vuole estendere la legge n. 654/75 inerente alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi anche a quelle legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Riconoscere dignità giuridica all'orientamento sessuale (l'attrazione) e all'identità di genere (la percezione che si ha di sé come appartenente al genere femminile o maschile, anche se

opposto al proprio sesso biologico) introdurrebbe nel nostro diritto dei dati soggettivi, contro il principio di determinatezza della norma penale. Gli strumenti di tutela da ingiuste discriminazioni per le persone omosessuali, come per altre possibili vittime quali anziani, disabili, disoccupati, persone in sovrappeso sono già presenti nel nostro ordinamento. Le nuove norme farebbero assumere all'orientamento sessuale e all'identità di genere una rilevanza immotivata. L'articolo 3 della Costituzione saggiamente ci definisce tutti uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il sesso, che è un dato oggettivo (se si è maschi o femmine, lo si ricava dal diverso DNA) è già quindi un criterio per non discriminare ingiustamente. L'iniziativa legislativa condizionerebbe invece, con lo strumento penale, la libertà di riflessione e di manifestazione del pensiero sul significato antropologico delle differenze biologiche e psicologiche dell'uomo e della donna. Sono queste il presupposto indispensabile per il sussistere della famiglia, società naturale fatta per il bene dei coniugi e per la generazione e l'educazione dei figli. ●